



FISE FEDERAZIONE
IMPRESE
DI SERVIZI



Il ritiro “Uno contro Uno”: inquadramento giuridico e problemi emergenti

**A cura di:
M. Letizia Nepi – FISE UNIRE**

Bologna, 13 luglio 2010



FISE FEDERAZIONE
IMPRESE
DI SERVIZI



Sommario

“UNO CONTRO UNO”: NORMATIVA E ACCORDI DI RIFERIMENTO

L’OBBLIGO DI RITIRO GRATUITO

IL REGOLAMENTO 65/10 SULLE MODALITA’ SEMPLIFICATE

COME AVVIENE IL CONFERIMENTO AL CDR

PROBLEMI APERTI



“UNO CONTRO UNO”: NORMATIVA E ACCORDI DI RIFERIMENTO

D.Lgs 25 luglio 2005 - n. 151

norma quadro di attuazione direttive 2002/95, 2002/96 e 2003/108 su
RAEE e RoHS

Dm 8 marzo 2010 - n. 65

modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di
distributori, installatori e CAT

Protocollo d'intesa ANCI-CdC-Distribuzione 24 giugno 2010

regolazione dei rapporti fra i distributori ed i gestori CdR RAEE domestici

Accordo di programma ANCI-CdC-Distribuzione 7 luglio 2010

per la raccolta e la gestione dei RAEE ex art. 10 c. 2 lett. b) Dm 185/07

Accordo di programma ANCI-CdC 18 luglio 2008 (modificato il 7 luglio 2010)

sulle condizioni generali di ritiro e di gestione dei RAEE domestici



L'OBBLIGO DI RITIRO GRATUITO

RAEE DOMESTICI:

I distributori (art. 6 c. 1 lett. b) Dlgs. 151/05)

- assicurano al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad un nucleo domestico il **ritiro gratuito** del RAEE domestico
- provvedono, una volta verificata la possibilità di reimpiego, al trasporto presso i CdR

I Comuni (art. 6 c. 1 lett. a)

sono tenuti a garantire il **ritiro gratuito**, presso i Centri di raccolta da essi organizzati e gestiti (o presso i CdR situati in altri Comuni con cui essi abbiano stipulato un'apposita convenzione), dei Raee di origine domestica prodotti nel proprio territorio conferiti dai **cittadini** e dalla **distribuzione**

RAEE PROFESSIONALI: I **produttori** delle Aee (individualmente o tramite Sistema collettivo) hanno l'obbligo di ritiro gratuito solo nel caso di fornitura di un'AEE nuova con funzioni equivalenti (art. 12 c. 2 Dlgs. 151/05). Possono delegare tale responsabilità ai **distributori** e/o convenzionarsi con i **Comuni**



Eccezioni al ritiro gratuito (art. 6, comma 2 D.Lgs 151)

Comuni, distributori e produttori che gestiscono sistemi di raccolta possono rifiutare il ritiro gratuito di un RAEE in due casi:

- **rischio di contaminazione** personale incaricato ritiro
- se risulta evidente che l'apparecchiatura **non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti** diversi dai RAEE



In questi casi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore,
che li deve conferire ad un **operatore autorizzato**



L'entrata in vigore del ritiro “Uno contro Uno”

L'obbligo del ritiro “1 contro 1” previsto dal Dlgs 151/05 è stato posticipato da un provvedimento d'urgenza (D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007) a 30 gg. dall'entrata in vigore del **Regolamento sulle modalità semplificate di gestione dei RAEE** da parte della distribuzione e altri soggetti (n. 65/10) ovvero al **18 giugno 2010**

In assenza di tali semplificazioni, infatti, risultava particolarmente complesso, se non impossibile, per tali operatori assicurare detto ritiro gratuito

Per l'attività di deposito di RAEE (e di trasporto degli stessi) la ditta doveva infatti essere autorizzata e/o iscritta all'Albo gestori (essa continua comunque a doverlo essere al di fuori delle ipotesi previste dal Regolamento sulle semplificazioni)



IL REGOLAMENTO 65/10 SULLE MODALITA' SEMPLIFICATE

Il Regolamento introduce un chiarimento fondamentale: le apparecchiature ritirate gratuitamente dai distributori **sono qualificate come RIFIUTI**. Ciò comporta l'applicazione degli **adempimenti in materia di rifiuti** alla gestione del dismesso, sia pure in versione semplificata (cfr. anche art. 21 L. 25.2.08 n. 34 - Comunitaria 2008)

N.B. Il DL 59/08 - art. 6, ha soppresso la definizione di "apparecchiatura usata" di cui all'art. 3, c. 1 lett. c) D.Lgs 151/05 quindi tutte le apparecchiature consegnate vanno considerate **RAEE** (cfr. anche Dm 65/10)

Altro chiarimento importante: **rientra nella fase della RACCOLTA il raggruppamento dei RAEE finalizzato al trasporto presso i centri di raccolta**, effettuato dai distributori/manutentori/installatori alle condizioni specificate nel decreto **presso il punto vendita o altro luogo di deposito dichiarato in sede di iscrizione all'Albo**



Compiti dei distributori in relazione al ritiro “Uno contro Uno”

- **Informare** i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e percepibili, anche tramite avvisi presso il punto vendita
- Al momento della fornitura di una nuova AEE destinata ad uso domestico, provvedere al **ritiro** gratuito del RAEE domestico (1 contro 1, di tipo equivalente e con funzioni analoghe). Il ritiro può avvenire sia presso il **domicilio del cliente** che presso il **punto vendita**
- Provvedere al **trasporto** presso i CdR dei RAEE domestici non reimpiegabili. Prima della consegna al CdR i Raee possono essere depositati, a determinate condizioni, in un **luogo di raggruppamento** del distributore. Per far ciò sono previste modalità di gestione, adempimenti e documenti semplificati
- Adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al CdR **nello stato in cui erano stati conferiti**, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. Ciò perchè, ai sensi dell’art. 7 del cit. Dlgs. 151, i soggetti che effettuano la raccolta devono assicurare che tale operazione sia svolta in modo da ottimizzare il successivo **reimpiego e riciclaggio** delle apparecchiature o dei relativi componenti presso gli impianti preposti



Il deposito presso il punto vendita o il luogo di raggruppamento

Durata

i RAEE devono essere asportati (almeno) mensilmente e comunque al raggiungimento di **3.500 kg**

Dove e come

- ✓ luogo idoneo (**punto vendita, magazzino, altro luogo**), pavimentato, non accessibile a terzi, protetto da pioggia e vento con sistemi anche mobili
- ✓ obbligo di separazione dei rifiuti pericolosi e divieto di miscelazione (non è previsto l'obbligo di raccolta nei 5 raggruppamenti)
- ✓ mantenendo integrità dei RAEE evitando deterioramento degli stessi e fuoriuscita sostanze pericolose



RAEE di provenienza domestica: possibili tipologie di operatori conferenti al CdR previste dal Regolamento

- **Distributori**
- **Trasportatori incaricati dai distributori**, il cui nominativo sia stato comunicato dai distributori ai sensi del punto 5 del Protocollo
- **Installatori**
- **Centri di assistenza tecnica**



Documento semplificato per il trasporto

- All'atto della consegna da parte di uno dei soggetti conferenti previsti dal Regolamento, il responsabile (addetto?) del CdR deve **controfirmare** il documento di trasporto semplificato di cui all'**Allegato II Dm 65/10**
- Il documento **rimane in copia al CdR**, altre due copie vanno consegnate al trasportatore che provvede a restituirne una al distributore (se i due soggetti sono diversi) presso il punto vendita o il luogo di raggruppamento. In quest'ultimo caso, ogni distributore conferente al luogo di raggruppamento dovrà ricevere a sua volta una fotocopia ai fini dell'esclusione della propria responsabilità
- Nel caso di ritiro a domicilio, sul documento devono risultare nominativo, indirizzo e firma del **cliente**; altrimenti compariranno solo dati e firme relativi al **distributore/installatore/gestore CAT**, nonché (solo nel caso di RAEE prov. dalla distribuzione) dell'eventuale **trasportatore** e dell'eventuale **luogo di raggruppamento**



Documento semplificato per il trasporto (segue)

- Come destinatario va ovviamente indicato il **CdR** e l'indirizzo del medesimo, riportando gli estremi dell'autorizzazione del CdR
- Come tipologia di Raee deve essere stata barrata la casella “**domestici**” (ovviamente in caso di Raee consegnati a fronte del ritiro “uno contro uno”); come **CER** devono risultare quelli indicati nel Protocollo (v. oltre)
- Come **quantità**, si noti che i mezzi per il trasporto semplificato non possono superare i 3.500 kg di portata max (e i 6.000 kg di messa a terra complessiva)



Come si dimostra la provenienza domestica

Comunque deve risultare barrata la casella “domestici” relativamente alla tipologia dei RAEE e apposti i CER 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* e/o 20 01 36* (cfr. punto 10 protocollo)

Inoltre, in caso di:

- **Installatori**
- **Centri di assistenza tecnica**

la provenienza domestica si dimostra tramite l’Allegato III al Regolamento (autocertificazione) + fotocopia semplice del documento identità sottoscrittore. Nel caso di ritiro presso il domicilio del cliente nel documento occorre indicare il nominativo e l’indirizzo del cliente stesso. (art. 4 comma 2 Dm 65/10)



COME AVVIENE IL CONFERIMENTO AL CDR

- Mentre presso il punto vendita o il luogo di raggruppamento organizzato dai distributori **non vi è obbligo di suddivisione** nei 5 raggruppamenti ma solo di separazione RAEE pericolosi/non pericolosi (oltre che di rispetto delle prescrizioni del Regolamento), i distributori all'atto del conferimento al CdR devono garantire la **consegna dei RAEE suddivisi nei 5 raggruppamenti** (cfr. punto 7 Protocollo)
- A tal fine i soggetti conferenti devono provvedere in maniera ordinata alla separazione e al deposito dei RAEE negli appositi spazi e/o contenitori (individuati per singolo raggruppamento), **sulla base di quanto indicato dal Soggetto Gestore del CdR**, senza determinare danni alle attrezzature presenti nel CdR e **salvaguardando l'integrità dei RAEE**



Schedario presso il CdR

- Ai sensi del Dm 8 aprile 2008, come modif. dal Dm 13 aprile 2009, recante la disciplina sui centri di raccolta, i CdR devono inoltre compilare (eventualmente su supporto informatico) per i rifiuti in entrata provenienti da utenze non domestiche (quindi compresi quelli conferiti dai soggetti in questione), uno **_schedario numerato progressivamente conforme al modello di cui all'Allegato IA_** allo stesso decreto.
- Anche in questo modello (firmato dall'addetto del CdR) andranno riportati:
 - ✓ **Dati del CdR**
 - ✓ **Tipologia rifiuto e CER**
 - ✓ **Azienda che conferisce, partita IVA e targa del mezzo**
 - ✓ **Quantitativo (anche stimato, in assenza di pesatura)**



ALCUNI PROBLEMI APERTI

1. Criticità rispetto all'applicazione del Regolamento 65/10

- **Art. 8 (realizzazione e gestione dei CdR):**

stando ad una interpretazione letterale, la norma sembra prevedere la possibilità di conferimento in base alle modalità semplificate esclusivamente ai CdR operanti in base alle disposizioni del Dm 8 aprile 2008 (escludendo quindi i CdR autorizzati in procedura ordinaria). Occorre un chiarimento che escluda tale interpretazione, contraria allo spirito della legge, che è quello di agevolare il conferimento ai CdR

“La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n.151 del 2005, si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2008, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni. “



- **Limite quantitativo per il deposito (art. 1, c. 2 lett. b):**

Il limite di 3.500 kg previsto per il deposito dei RAEE presso il punto vendita o altro luogo di raggruppamento organizzato dal distributore non risulta adeguato, soprattutto ai fini del possibile ritiro diretto presso la distribuzione da parte dei Sistemi collettivi, regolamentato dall'Accordo di programma del 7 luglio 2010.

Detto limite andrebbe inteso come Raggruppamento di cui al Dm 185/07, piuttosto che come limite complessivo.



- **Schedario presso il distributore:**

Per la tenuta dello schedario non è contemplata nessuna differenza tra apparecchiature di piccola e di grande dimensione

Da un punto di vista pratico, la richiesta di fornire i propri dati potrebbe disincentivare i consumatori a restituire le piccole apparecchiature al negoziante.

Al riguardo vanno inoltre considerate le inevitabili implicazioni della normativa che disciplina la privacy (v. telefoni cellulari)



2. Ritiro e gestione dei RAEE da parte dei distributori

▪Modalità di resa “Uno contro Uno”

**Questa può non essere contestuale, specie per le piccole apparecchiature.
Occorre inoltre disciplinare a parte la resa nel caso di vendita a distanza.**

Dir. 2002/96 (art. 5, comma 2 lett. b)

“Quando forniscono un nuovo prodotto, i distributori si assumano la responsabilità di assicurare che tali rifiuti possano essere resi almeno gratuitamente al distributore, in ragione di uno per uno, a condizione che le apparecchiature siano di tipo equivalente e abbiano svolto le stesse funzioni dell'apparecchiatura fornita. Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione purché garantiscano che la resa dei Raee non diventi in tal modo più difficile per il detentore finale e purché tali sistemi restino gratuiti per il detentore finale. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano la Commissione”

Dlgs. 151/05 (art. 6, comma 1, lett. b)

“I distributori assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita”



3. Ritiro dei RAEE della distribuzione da parte dei CdR comunali

- **Insufficienza dei CdR esistenti.** Necessità di adeguare la rete di raccolta; che succede se nel Comune non esiste alcun CdR?
- **Limiti e condizioni del conferimento ai CdR.** Tipo di autorizzazione del centro, eventuali disposizioni locali limitative, CER e Raggruppamenti conferibili, capacità di ricezione limitata in base a superficie, struttura, attrezzature, ecc.
- **Come ottimizzare la rete mettendo in collegamento CdR e distributori**
Necessità di regolamentare e monitorare i rapporti tra CdR e soggetti conferenti



Linee guida ANCI-CdC per il conferimento ai CdR comunali dei RAEE ritirati da distributori/installatori/CAT



In alcuni casi, laddove si sia riscontrata l'assenza o insufficienza territoriale/strutturale/amministrativa dei CdR comunali a fungere da tramite tra il **sistema distributivo** e il **sistema dei produttori** (Sistemi collettivi) occorrerà individuare una rete di punti di raccolta intermedi per il **conferimento diretto da parte della distribuzione alle organizzazioni gestite dai produttori**



Accordo di programma tra Centro di coordinamento, ANCI e categorie della distribuzione (Dm 185/07 art. 10 comma 2, lett. b))



FISE FEDERAZIONE
IMPRESE
DI SERVIZI



Il ritiro “Uno contro Uno” inquadramento giuridico e problemi emergenti

**Dott.ssa M. Letizia Nepi
FISE UNIRE**

**Per contatti:
l.nepi@fise.org – unire@fise.org**

www.fise.org